



Ordinanza per i possessori di cani

IL MUNICIPIO DI LOSONE

visti gli artt. 107, 145 e segg e 192 della Legge organica comunale (LOC) del 10 marzo 1987 e 23 del relativo Regolamento di applicazione,
la Legge sui cani del 19.02.2008 e relativo Regolamento dell'11.02.2009
la Legge sull'ordine pubblico (LOrP) del 23 novembre 2015 e del relativo Regolamento sull'ordine pubblico e sulla dissimulazione del volto negli spazi pubblici (ROrP),¹⁾

o r d i n a:

Art. 1 Campo d'applicazione

La presente ordinanza disciplina le condizioni per il possesso di un cane e la responsabilità e il comportamento che i proprietari e i detentori di cani devono assumere nella custodia dei cani sul territorio giurisdizionale del comune.²⁾

Art. 2 Responsabilità

¹⁾ Il proprietario o il detentore sono chiamati a vigilare costantemente sull'animale e sono direttamente responsabili, in solido, dell'attuazione delle disposizioni federali e cantonali nell'ambito della specifica materia nonché delle presenti disposizioni

²⁾ Quale detentore s'intende colui che si occupa abitualmente o occasionalmente della gestione rispettivamente della custodia del cane

³⁾ E' fatto obbligo ad ogni proprietario di stipulare una polizza assicurativa responsabilità civile per coprire eventuali danni causati dal suo cane, per un importo minimo di 3 milioni di franchi. In caso di affidamento abituale od occasionale dell'animale la copertura deve essere estesa anche al detentore.

Art. 3 Identificazione

¹⁾ I cani devono essere iscritti alla Banca Dati, conformemente alle prescrizioni federali (OFE), rispettivamente secondo le Istruzioni dell'Ufficio del Veterinario cantonale, per la relativa identificazione ai sensi di Legge.

²⁾ Allo scopo di garantire il loro riconoscimento, i cani devono essere muniti di microchip.

¹⁾ introdotto con ris. no. 2020 del 09.01.2018; esposto all'albo comunale a norma degli art. 192 LOC e 44 RALOC il 12 gennaio 2018.

²⁾ Art. modificato con ris. no. 2037 del 06.05.2014; esposto all'albo comunale a norma degli art. 192 LOC e 44 RALOC il 10 maggio 2014.

Art. 4 Corsi

- ¹ Ogni proprietario e detentore è tenuto a frequentare i corsi previsti conformemente alle disposizioni sia federali sia cantonali.
- ² Restano riservate le disposizioni riguardanti la detenzione di cani di razze soggette a restrizioni.

Art. 5 Autorizzazione

- ¹ La detenzione di cani di razze sottoposte a restrizioni (compresi i relativi incroci) è soggetta a preventiva autorizzazione cantonale.
- ² La richiesta deve essere indirizzata al Municipio, munita della prescritta documentazione.
- ³ L'autorizzazione è necessaria anche per il possesso di cuccioli di cani di cui al capoverso precedente, anche se questi non vengono ceduti a terzi. La richiesta deve avvenire entro il quarto mese di vita.
- ⁴ Cani in provenienza da altri Cantoni o da altri paesi a seguito di trasferimento del proprietario, sono da notificare immediatamente al Comune e sottostanno agli obblighi di Legge.

Art. 6 Struttura di detenzione del cane

Il Municipio verifica la conformità della struttura per la detenzione del cane nei casi previsti dalla Legge, direttamente o tramite propri funzionari o altri incaricati.

Art. 7 Cani pericolosi: definizione e obblighi

- ¹ Sono considerati cani pericolosi tutti i cani che evidenziano un comportamento aggressivo, in particolare quelli che hanno leso o minacciato di ledere l'integrità fisica di una persona o di altri animali. Questi dovranno essere sempre tenuti al guinzaglio e muniti di museruola, tanto sull'area pubblica, quanto sull'area privata aperta al pubblico transito.
- ² E' fatto obbligo ai proprietari e detentori di annunciare al Municipio ogni comportamento del proprio cane che ne possa determinare la sua pericolosità.
- ³ In caso di segnalazione da parte di privati cittadini di cani presunti pericolosi, il Municipio procede ad un primo accertamento e se necessario all'adozione delle necessarie misure di polizia urgenti.
- ⁴ Tali situazioni, se accertate, saranno inoltre notificate dal Municipio all'Ufficio del Veterinario Cantonale.

Art. 8 Fuga

- ¹ Il proprietario o il detentore sono tenuti ad adottare tutte le precauzioni rispettivamente ad adottare tutte le misure necessarie ad evitare la fuga del proprio animale.
- ² La fuga dei cani dal domicilio del detentore o dal luogo ove sono custoditi, deve essere immediatamente segnalata agli organi di polizia cantonali e comunali.

Art. 9 Disposizioni generali

- ¹ È assolutamente vietato lasciare vagare i cani incustoditi sulle pubbliche vie, piazze, aree scolastiche, campi sportivi aperti o cintati, parchi o giardini pubblici. Nei luoghi frequentati dal pubblico o da altri animali cani di qualsiasi razza ed indole devono essere tenuti costantemente al guinzaglio. Il detentore è inoltre tenuto ad adottare tutte le

precauzioni necessarie affinché l'animale non possa sfuggirgli o nuocere alle persone o ad altri animali.

² Il Municipio può proibire in ogni tempo l'accesso ai cani, anche se custoditi e al guinzaglio, in determinate zone, strade, parchi o giardini pubblici mediante la posa di una corrispondente segnaletica.

³ I cani di razza soggetta a restrizione possono essere condotti soltanto individualmente.

⁴ Possono fare eccezione agli obblighi di cui ai capoversi precedenti i cani da protezione e conduzione del bestiame, i cani da soccorso, i cani degli organi della Polizia, delle Guardie di confine, dell'esercito, i cani per disabili e quelli da caccia, durante l'impiego nel loro specifico ramo di utilità.

Art. 10 Aree di svago

Il Municipio può definire delle aree di svago riservate ai cani, chiaramente delimitate e adeguatamente segnalate al pubblico. All'interno delle stesse i cani possono circolare privi di guinzaglio. Il detentore è comunque tenuto ad adottare le precauzioni necessarie, in particolare tramite una costante sorveglianza, affinché l'animale non possa nuocere a persone o ad altri animali.

Art. 11 Norme igieniche e sanitarie

¹ Il detentore è tenuto a raccogliere immediatamente e con i mezzi più appropriati (sacchetti di plastica, palette, ecc.) gli escrementi lasciati dal proprio cane sul suolo pubblico o aperto al pubblico transito, come pure nei prati o pascoli utilizzati a scopo agricolo. A tale scopo egli deve essere sempre in possesso del materiale necessario.

² Laddove disponibili, si potrà far uso dei sacchetti messi a disposizione dal Comune mediante specifici distributori.

³ Gli escrementi, debitamente chiusi nei sacchetti, devono venir depositati nei contenitori espressamente previsti a tali scopi o, in mancanza degli stessi, nei contenitori di raccolta dei rifiuti.

⁴ Cani affetti da malattie trasmissibili a persone o ad altri animali, non possono essere condotti su aree pubbliche o aperte al pubblico transito.

Art.12 Quietè pubblica

I detentori di cani sono tenuti a prendere le necessarie misure al fine di evitare situazioni di disagio e reclami da parte del vicinato (rumore, ordine pubblico, ecc.). Restano riservate le disposizioni dell'Ordinanza municipale sulla repressione dei rumori molesti.

Art.13 Cani incustoditi

I cani non custoditi, il cui proprietario o detentore è sconosciuto o irreperibile, sono catturati e consegnati ad una Società di protezione degli animali riconosciuta o ad altri Enti con competenza analoga o delegata.

Art. 14 Morte dell'animale

¹ In caso di morte dell'animale dovranno essere rispettate le norme della Legge di applicazione all'Ordinanza federale concernente l'eliminazione dei rifiuti di origine animale (LAOERA). Il proprietario ha quindi l'obbligo di consegnare la carcassa

1.4 Ordinanza per i possessori di cani

dell'animale al centro di raccolta regionale, oppure ad un centro di cremazione autorizzato.

² La morte dell'animale deve inoltre essere annunciata dal proprietario alla Banca Dati (ANIS) entro 10 giorni dalla stessa.

Art. 14 bis Tassa ³⁾

¹ I proprietari di cani di età superiore a 3 mesi residenti nel Comune sono tenuti al pagamento di una tassa annuale. Per la determinazione del Comune di residenza fanno stato i dati registrati all'anagrafe canina (banca dati ANIS SA).

² Dal 2015 la tassa è stabilita in Fr. 75.— per animale ⁴⁾ Per la riscossione della tassa sui cani fanno stato le direttive 18.04.2014 emanate dall'Ufficio del veterinario cantonale.

³ La tassa è ridotta a Fr. 50.— per animale (una tantum) se il cane frequenta un corso facoltativo per cani conseguendo il relativo diploma. La prova del pagamento del corso e il diploma vanno esibiti al Servizio finanze entro la fine dell'anno in cui ha luogo il corso e la riduzione della tassa viene di principio applicata all'occasione dell'emissione della tassa annua successiva. ⁵⁾

Art. 15 Sanzioni

¹ Le infrazioni alla presente Ordinanza sono punite con la multa fino ad un importo massimo di Fr. 10'000.-. Per le violazioni enunciate all'art. 2 LOrP l'importo della multa è stabilito agli artt. 5 cpv. 1 LOrP e 2 ROrP. ⁶⁾

² Il Municipio punisce in particolare le infrazioni riguardanti:

- inadempimento degli obblighi di registrazione e di notifica (indirizzo, proprietà, morte, ecc.) nella Banca Dati ANIS;
- mancata frequenza ai corsi prescritti;
- la mancata identificazione del cane tramite microchip;
- il mancato obbligo di tenuta al guinzaglio;
- la fuga del cane;
- il mancato uso della museruola;
- la mancata raccolta degli escrementi;
- il disturbo della quiete;
- la non corretta gestione dei cani nelle aree di svago;
- l'accesso alle aree vietate.

³ Riservata l'applicazione di cui al cpv.1, la procedura è disciplinata dagli articoli 145 e seguenti LOC.

³⁾ Art. modificato con ris. no. 2037 del 06.05.2014; esposto all'albo comunale a norma degli art. 192 LOC e 44 RALOC il 10 maggio 2014.

⁴⁾ Art. modificato con ris. no. 2715 del 16.12.2014; esposto all'albo comunale a norma degli art. 192 LOC e 44 RALOC il 19 dicembre 2014.

⁵⁾ Cpv. introdotto con ris. no. 1403 del 13.06.2017; esposto all'albo comunale a norma degli art. 192 LOC e 44 RALOC il 16 giugno 2017.

⁶⁾ Cpv. modificato con ris. no. 2020 del 09.01.2018; esposto all'albo comunale a norma degli art. 192 LOC e 44 RALOC il 12 gennaio 2018.

Art. 16 Disposizioni finali

Per quanto non contemplato nella presente Ordinanza, si rinvia alle disposizioni di Legge federali e cantonali in materia.

Art. 17 Abrogazione

La presente Ordinanza abroga e sostituisce quella del 4 febbraio 1997 ed entra in vigore con la crescita in giudicato della pubblicazione a norma di legge.

IL MUNICIPIO

* * *

Approvata dal Municipio con ris. no. 625 del 27 novembre 2012.

Pubblicata all'albo comunale a norma degli art. 192 LOC dal 29 novembre 2012 al 13 dicembre 2012 compresi.

Durante il periodo di pubblicazione è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato.